

Edizione di mercoledì 30 agosto 2017

ACCERTAMENTO

Ammissibile in appello la produzione di nuovi documenti

di **Angelo Ginex**

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento di ritenute e abolitio criminis parziale

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Rettifica e pro-rata Iva nel settore immobiliare

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Buoni pasto: dal 9 settembre via libera alle nuove regole

di **Raffaele Pellino**

PENALE TRIBUTARIO

La rilevanza penale tributaria dei proventi illeciti

di **Marco Bargagli**

ACCERTAMENTO

Ammissibile in appello la produzione di nuovi documenti

di Angelo Ginex

È infondata la **questione di legittimità costituzionale** dell'[articolo 58 D.Lgs. 546/1992](#), norma che consente la **produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado**. È questo il **principio** statuito dalla **Corte Costituzionale** con [sentenza n. 199 del 14 luglio 2017](#).

La vicenda trae origine dalla **impugnazione**, da parte di un contribuente, di un **preavviso di fermo amministrativo** dell'auto di proprietà, notificatogli dall'Agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci **cartelle di pagamento** per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l'**omessa notifica** delle cartelle richiamate nel predetto avviso.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, previamente ritenuto impugnabile il preavviso di fermo, lo **annullava**, rilevando la **mancata prova documentale della notifica** delle prodromiche cartelle di pagamento, pur rigettando la domanda di annullamento delle medesime.

Avverso tale sentenza **proponeva appello** l'Agente della riscossione, che **produceva, solo in tale sede, la documentazione relativa alla notifica** delle citate cartelle. Si costituiva il **contribuente**, eccependo la **tardività dell'avversa produzione documentale** e formulando gravame incidentale in ordine al mancato annullamento di tutte le cartelle.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con [ordinanza del 6 maggio 2016, n. 943](#), disponeva la **sospensione del processo** pendente dinanzi alla stessa, **rimettendo la citata ordinanza e i relativi atti processuali alla Corte Costituzionale** ex [articoli 23 ss. L. 87/1953](#), affinché quest'ultima si esprimesse sulla **questione di legittimità costituzionale** dell'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), sia in sé che in relazione al primo comma della medesima norma, laddove consente la **produzione in appello della prova documentale**, pur se tale prova era **nella disponibilità della parte produttrice già in primo grado**, per divisato contrasto con i **principi di uguaglianza, del diritto di difesa e del diritto ad un processo equo**, di cui agli [articoli 3, 24 e 117, comma 1, Cost.](#), nonché con criteri di razionalità e con i principi generali dell'ordinamento.

Nella pronuncia in commento, i giudici costituzionali hanno affermato *tout court* che l'[articolo 58 D.Lgs. 546/1992](#), consentendo la **produzione in appello dei documenti** che la parte **non ha prodotto o ha prodotto tardivamente in primo grado**, **non è lesivo** di alcun **principio costituzionale**.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale, ancorché nel nostro sistema processuale esista una lata **discrezionalità del legislatore** nel disciplinare gli istituti, che incontra il **limite** della **manifesta irragionevolezza**, l'**ammissibilità in appello** di un'**attività processuale** rimasta **preclusa in primo grado** non è di per sé irragionevole.

Infatti, sostengono i giudici costituzionali, *“il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre **la previsione della producibilità in secondo grado costituisce temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile**”.*

In sintesi, questo è stato il ragionamento della **Corte Costituzionale**, secondo cui – ribadiamolo – in appello è **ammessa, sempre e comunque, la produzione di nuovi documenti**, con la conseguenza che, se in primo grado la parte **non ha prodotto i documenti o li ha prodotti tardivamente**, **non ci sono limiti alla produzione** di quegli stessi **documenti in appello**.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento di ritenute e abolitio criminis parziale

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 34362 depositata il 13 luglio 2017](#), la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, ha accolto il ricorso proposto da un soggetto destinatario di un **decreto penale di condanna** emesso per il reato di cui all'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#) (**omesso versamento di ritenute dovute o certificate**).

Più in particolare, il ricorrente, che aveva chiesto la revoca del decreto penale di condanna (istanza rigettata con ordinanza dal Tribunale), con un unico motivo aveva eccepito l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'[articolo 673 c.p.p.](#) e dell'[articolo 2, comma 2, c.p.](#), evidenziando che il **D.Lgs. 158/2015** ha modificato uno degli **elementi costitutivi** del reato *de quo*, determinando **l'abrogazione** degli omessi versamenti di **somme inferiori alla nuova soglia** (elevata a euro 150.000,00).

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, sottolineando innanzitutto che, all'epoca dell'omissione, vi era rilevanza penale se gli importi delle ritenute non versate **superavano l'ammontare di euro 50.000,00**.

Ciò posto, il Giudice di legittimità ha ritenuto fondamentale accertare, in sede esecutiva, se la modifica di un elemento costitutivo della fattispecie criminosa determini **l'abrogazione parziale**, con riferimento all'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#), limitatamente alle condotte di omesso versamento di ritenute per **importi inferiori** a quello successivamente introdotto e realizzate prima dell'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 158/2015.

Nel fare riferimento all'orientamento della dottrina prevalente, secondo cui la modifica di un elemento costitutivo del reato rende la **nuova fattispecie speciale** rispetto alla precedente, restringendone l'ambito applicativo, la Corte di Cassazione ha citato la propria giurisprudenza e, in particolare, la **sentenza n. 25587/2003** delle Sezioni Unite, con cui è stato espressamente statuito che, perché non vi sia una totale abrogazione del reato previsto dalla disposizione formalmente sostituita, o abrogata, "*occorre che la fattispecie prevista dalla legge successiva fosse punibile anche in base alla legge precedente, rientrasse cioè nell'ambito della previsione di questa, il che accade normalmente quando tra le due norme esiste un rapporto di specialità, tanto nel caso in cui sia speciale la norma successiva quanto in quello in cui speciale sia la prima*".

Secondo la citata pronuncia, qualora sia speciale la norma successiva, si rientra nell'ambito dell'**abrogazione parziale**, in quanto l'area della **punibilità** riferibile alla prima viene **circoscritta**. Quando è stata pronunciata una condanna irrevocabile, il Giudice dell'esecuzione deve provvedere alla sua revoca ai sensi dell'[articolo 673 c.p.p.](#)

La [sentenza n. 24468/2009](#), pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha affermato che *“in materia di **successione di leggi penali**, in caso di **modifica della norma incriminatrice**, per accertare se ricorra o meno **“abolitio criminis”** è sufficiente procedere al **confronto strutturale** tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare **se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico**, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, **consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie**”*.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha sottolineato che **l'abolitio criminis parziale** differisce **dall'abrogatio sine abolitione**, in quanto la **prima** vede la norma speciale subentrare a quella generale, con restringimento dell'ambito di applicazione, mentre **nel secondo caso** l'oggetto dell'abrogazione è la norma speciale, *“le cui sottoclassi di fattispecie potrebbero essere riassorbite nella norma incriminatrice generale”*.

Su queste basi, con riferimento al reato di cui all'[articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000](#), il Giudice di legittimità ha affermato che **vi è stata una abrogazione parziale** in ordine a tutte le sottofattispecie relative agli omessi versamenti inferiori alla nuova soglia, per i quali il giudizio di offensività è radicalmente mutato.

È stato conseguentemente affermato il seguente principio di diritto: *“la nuova fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 10-bis, come modificata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, articolo 7, comma 1, lett. b, che ha elevato a 150.000,00 l'importo delle ritenute certificate non versate, ha determinato l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo”*.

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rettifica e pro-rata Iva nel settore immobiliare

di **Sandro Cerato**

L'applicazione del regime di esenzione Iva nelle cessioni di immobili, sia pure meno frequente dal 26.06.2012, a seguito delle modifiche normative che hanno ampliato la possibilità di optare per l'applicazione dell'Iva, può **determinare un duplice effetto sul sistema della detrazione dell'imposta:**

- **la rettifica dell'Iva**, in ossequio all'[articolo 19-bis.2\) del D.P.R. 633/1972](#);
- **la determinazione del pro-rata di detraibilità**, a norma dell'[articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972](#).

Tali conseguenze, che prima delle modifiche in commento, interessavano anche le imprese che avevano costruito o ristrutturato l'immobile, per le locazioni di immobili abitativi e per le cessioni degli stessi oltre il quinquennio dalla data di ultimazione dei lavori, dal 26.06.2012 coinvolgono di fatto "solamente" le imprese di compravendita e di gestione immobiliare. Per tali soggetti, infatti, le locazioni e le cessioni di immobili abitativi sono ancora soggette al regime di esenzione Iva.

In primo luogo, si segnala il principio generale secondo il quale **la detrazione dell'imposta relativa ai beni ammortizzabili è rettificata, in aumento o diminuzione**, qualora i beni stessi **siano utilizzati per effettuare operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione in misura differente da quelle inizialmente operata**: a tale fine, rileva, pertanto, esclusivamente la prima utilizzazione dei beni ([articolo 19-bis.2\), primo e secondo comma, del D.P.R. 633/1972](#)). Non si considerano beni ammortizzabili quelli il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 né quelli aventi un coefficiente d'ammortamento superiore al 25,00%. Al contrario, rientrano tra i beni ammortizzabili le **immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 103 del Tuir, ed ogni tipo di fabbricato**, ovvero anche quelli c.d. merce, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Sotto il profilo operativo, **la sussistenza dei presupposti per la rettifica dell'Iva deve essere verificata nel corso del periodo decennale di osservazione**, ovvero nell'esercizio di entrata in funzione del bene e nei nove successivi, a norma dell'ottavo comma della suddetta disposizione. In altri termini, non vi è obbligo di rettifica dell'Iva nel caso in cui la cessione esente riguardi un fabbricato costruito, ovvero ultimato, da oltre 10 anni. L'[articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che, **nel caso in cui il contribuente effettui anche operazioni esenti ai fini Iva**, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono tale facoltà, ed il relativo **ammontare è determinato applicando la percentuale di cui al successivo articolo 19-bis del D.P.R. 633/1972**, ovvero "in base al rapporto

tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo". Nel computo, **non devono essere considerate** diverse operazioni, quali, ad esempio:

- **i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria**, nonché quelli interni dei beni tra attività separate di cui all'[articolo 36, ultimo comma, del D.P.R. 633/1972](#);
- le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- le **cessioni che hanno per oggetto denaro**, o crediti in denaro;
- le **cessioni ed i conferimenti in società** o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami delle stesse;
- le **cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente**;
- **i passaggi di beni in dipendenza di fusioni**, scissioni o trasformazioni di società, e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che il procedimento del pro-rata non deve essere applicato in alcuni specifici casi ([C.M. 328/E/1997](#)): *"l'occasionale effettuazione di operazioni esenti da parte di un contribuente che svolge essenzialmente un'attività soggetta ad Iva (come pure l'occasionale effettuazione di operazioni imponibili, da parte di un soggetto che svolge essenzialmente un'attività esente)"*. Successivamente, la medesima Amministrazione finanziaria ha, inoltre, precisato che le imprese di costruzione – assoggettate anche al regime di esenzione Iva, per effetto dell'entrata in vigore dell'[articolo 35, comma 8, lettera a\), n. 1\), del D.L. 223/2006](#) – **sono tenute ad applicare tale metodologia**, escludendo altresì la possibilità di invocare, ai fini dell'applicazione dell'Iva, **l'istituto della separazione delle attività** di cui all'[articolo 36 del D.P.R. 633/1972](#) ([risoluzione 112/E/2008](#)).

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Buoni pasto: dal 9 settembre via libera alle nuove regole

di **Raffaele Pellino**

A partire dal prossimo 9 settembre sarà **possibile “cumulare” fino a un massimo di otto buoni pasto** (ad oggi vietato, almeno sul piano normativo). È questa una delle novità previste dal [D.M. 122/2017](#) (pubblicato in G.U. 186 del 10/08/2017) con cui il legislatore ha “ampliato” la platea degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, individuato le caratteristiche dei buoni pasto nonché fornito indicazioni sul contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei *ticket* ed i titolari degli esercizi convenzionabili, al fine di *“garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori”*.

Detto provvedimento, pur essendo attuativo dell'[articolo 144, comma 5 del D.Lgs. 50/2016](#) riguardante la disciplina in materia di contratti pubblici, assume rilevanza anche per le imprese **“private”**.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, l'[articolo 2, comma 1, lettera c\) del D.M. 122/2017](#) **definisce il buono pasto come “il documento di legittimazione, anche in forma elettronica... che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”**. In particolare, l'[articolo 4 del citato D.M.](#) dispone che **i buoni pasto:**

- consentono al **“titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale** del buono pasto (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, Iva inclusa);
- consentono **all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione** nei confronti delle società di emissione;
- **sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato** (a tempo pieno o parziale) anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che *“hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”*;
- **non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni**, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- **sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale**.

Con la previsione della **cumulabilità** dei buoni pasto, quindi, sia pur nel limite di otto, vengono superati i numerosi dubbi in materia, specie riguardo la possibilità di utilizzarli i *ticket* al fine, ad esempio, di fare la spesa al supermercato, al mercato contadino o in agriturismi (ciò a seguito della nuova platea di esercizi convenzionati presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa).

Sul **piano informativo**, lo stesso [articolo 4 del D.M.](#) fa una **distinzione** tra i buoni pasto “cartacei” e quelli “elettronici”. Infatti, mentre i **buoni pasto in forma “cartacea” devono riportare**:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura “*Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare*”;

per i **buoni pasto in forma “elettronica”**:

- le informazioni di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) sono **associate elettronicamente** al buono pasto in fase di memorizzazione sul relativo *carnet* elettronico;
- la **data di utilizzo** del buono ed i **dati identificativi** dell'esercizio convenzionato presso il quale lo stesso è utilizzato sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo;
- l'**obbligo di firma** del titolare del buono pasto è **assolto associando**, nei dati del buono memorizzati sul relativo supporto, **un numero o un codice identificativo** riconducibile al titolare stesso;
- la suddetta dicitura “*Il buono pasto non è cedibile...*” è riportata elettronicamente.

Vi è poi da segnalare l'**ampliamento della platea degli esercizi convenzionati**. Rispetto all'[articolo 285 del D.P.R. 207/2010](#), l'[articolo 3 del citato D.M.](#) dispone, infatti, che **il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare**:

- la somministrazione di alimenti e bevande (L. 287/1991);

- l'attività di mensa aziendale ed interaziendale;
- la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (D.Lgs. 114/1998);
- la **vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari** previa iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 5 della L. 443/1985](#);
- la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei **prodotti provenienti dai propri fondi** effettuata da **imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l'attività agricola**;
- nell'ambito **dell'attività di agriturismo** (L. 96/2006), la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- **nell'ambito dell'attività di ittiturismo**, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca da parte di imprenditori ittici;
- la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Sempre in materia di buoni pasto, si ricorda che rileva ai fini fiscali quanto disposto dall'**articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir**, ossia che ***“non concorrono a formare reddito (..) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”***.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

La rilevanza penale tributaria dei proventi illeciti

di **Marco Bargagli**

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 37107 depositata il 26 luglio 2017](#), ha affrontato il tema della **rilevanza penale** della **tassazione dei proventi illeciti**.

Come noto, la **normativa sostanziale di riferimento** sanziona, ai fini **penali-tributari**, le ipotesi di **infedele** e/o **omessa** presentazione della **dichiarazione dei redditi**.

In particolare, nel primo caso (**infedele presentazione della dichiarazione**), ai sensi dell'[articolo 4 del D.Lgs. 74/2000](#), viene punito con la **reclusione da uno a tre anni** chiunque, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, indica in una delle **dichiarazioni annuali** relative a dette imposte, **elementi attivi** per un ammontare **inferiore** a quello **effettivo** od **elementi passivi inesistenti**, quando, **congiuntamente**:

- l'**imposta evasa** è superiore, con riferimento a **taluna delle singole imposte**, ad **euro centocinquantamila**;
- l'**ammontare complessivo** degli **elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di **elementi passivi inesistenti**, è **superiore al dieci per cento** dell'ammontare complessivo degli **elementi attivi indicati in dichiarazione**, o, comunque, risulta superiore a euro **tre milioni**.

Dopo la **riforma introdotta** dal D.Lgs. 158/2015, si tiene conto della **non corretta classificazione**, della **valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti**, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati **comunque indicati nel bilancio**, ovvero in **altra documentazione rilevante ai fini fiscali**, della **violazione dei criteri di determinazione** dell'esercizio di **competenza**, della **non inerenza**, della **non deducibilità di elementi passivi reali**.

In buona sostanza, il legislatore ha previsto l'**irrilevanza penale**, al ricorrere di **determinate condizioni**, delle c.d. **valutazioni estimative** (es. in applicazione della **normativa sul transfer price**), ossia della **violazione dei principi generali** previsti per la deduzione, dal **reddito di impresa**, dei **costi sostenuti** ex [articolo 109 del D.P.R. 917/1986](#) (**inerenza, competenza, certezza ed obiettiva determinabilità**).

Con riferimento alla **seconda ipotesi (omessa dichiarazione)**, l'[articolo 5 del D.Lgs. 74/2000](#) sanziona ai fini penali, con la **reclusione** da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato**, una delle **dichiarazioni relative a dette imposte**, quando l'**imposta evasa è superiore**, con

riferimento a taluna delle **single imposte**, ad **euro cinquantamila**.

Ciò posto, gli ermellini si sono pronunciati sulla **rilevanza penale** derivante dalla **percezione di redditi** da parte di un **amministratore di condominio**, al quale era stato contestato il reato di **omessa dichiarazione** ex [articolo 5 del D.Lgs. 74/2000](#), con contestuale **sequestro di beni mobili ed immobili**.

Il **contribuente** presentava **ricorso al giudice penale**, sulla base delle seguenti argomentazioni logico- giuridiche:

- **violazione** del principio giuridico del “*nemo tenetur se detergere*” in base al quale, nel processo penale, l’indagato non può **auto incriminarsi**;
- la **fattispecie penale** contestata **risulta impossibile**, tenuto conto che i **modelli di dichiarazione** non consentono l’inserimento delle somme percepite **derivanti da attività illecite**.

Preso atto delle **osservazioni difensive**, la suprema Corte ha **respinto il ricorso**, ponendo in evidenza che il **possesso di redditi** occultati al Fisco può, in linea di principio, **costituire reato**.

Inoltre, la circostanza che l’**autodenuncia** possa violare teoricamente il principio *nemo tenetur se detergere*, è sicuramente **recessiva** rispetto al più importante **obbligo di concorrere alle spese pubbliche** (ex [articolo 53 della Costituzione](#)), dichiarando **tutti i redditi prodotti** (effettivi) nella piena **espressione della capacità contributiva**.

Infine, il giudice di legittimità ha osservato che:

- la ormai **incontestata e riconosciuta** normativamente **tassabilità dei proventi illeciti**, anche **delittuosi**, comporta il **necessario superamento di ogni remora**, anche in ordine alla **dichiarazione**, essendo **connaturale al possesso di un reddito tassabile**, il relativo **obbligo di dichiarazione** (cfr. [Corte di cassazione sezione 5 civile, sentenza n. 20032 datata 30 settembre 2011](#));
- **non sussiste la violazione** dell’articolo 6 della “*Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*” la quale, nel **riconoscere al soggetto il diritto a tacere** e a **non contribuire alla propria incriminazione** a conferma e garanzia **irrinunciabile dell’equo processo**, opera esclusivamente nell’ambito di un **procedimento penale già attivato**, stante la sua “*ratio*” consistente nella **protezione dell’imputato da coercizioni abusive da parte dell’autorità** (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 12697 del 20 novembre 2014).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)